



COMUNE DI ROVIGO

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI – ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì del mese di

TRA

Il **Comune di Rovigo**, C.F. e Partita I.V.A. 00192630291, rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali” nominato con decreto sindacale n. 7 del 11/02/2025 e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato per brevità “Comune”,

E

l'Ente del Terzo settore ZICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE partita IVA/codice fiscale 01506200292 con sede legale a Rovigo in viale Porta Adige 45/G, rappresentato da Simone Brunello, codice fiscale BRNSMN74A22F282K, nato il 22/01/1974 a Monselice (PD), in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso, di seguito denominato per brevità “Partner”;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del , il Comune di Rovigo ha approvato apposito atto di indirizzo per la convenzione con l'ente partner con l'obiettivo di arricchire l'esperienza formativa di bambini e ragazzi attraverso l'attivazione delle attività inerenti il consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze, da svolgersi in orario scolastico;

Preso atto che

- il Decreto legislativo n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”, riconosce *“il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2);

- l'art. 6 del Decreto legislativo n. 36/2023 “(Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) testualmente recita: “1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli atti citati, i quali formano parte integrante della presente convenzione di partenariato ancorché non materialmente allegati alla stessa.

**Tanto premesso e richiamato,
IL COMUNE DI ROVIGO
e l'Ente del Terzo settore:
ZICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OBIETTIVO DEL PARTENARIATO

Mediante la presente Convenzione si intende regolare il partenariato composto dal Comune di Rovigo e dal soggetto succitato, per lo svolgimento dell'attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (di seguito indicato come “C.C.R.R.”), attività di interesse pubblico che rientra tra le finalità istituzionali degli enti coinvolti.

Il presente accordo stabilisce quindi la reale divisione di compiti e responsabilità.

Art. 2 – DESTINATARI DEL PROGETTO

La proposta progettuale avrà come beneficiari finali i bambini e i ragazzi, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Art. 3 - DURATA

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fra il Partner ed il Comune di Rovigo, fino al 31.12.2026 e potrà essere rinnovato per periodi successivi all'anno solare in corso qualora vengano reperite entrambe le disponibilità degli enti.

Art. 4 – RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE

Il Comune di Rovigo si impegna a collaborare per garantire supporto logistico e organizzativo alle azioni formative per il funzionamento del C.C.R.R. In particolare il Comune metterà a disposizione le sala consiliare comunale e la sala presso piazzetta Tien An Men “ex casa dei gatti” per le sedute e per gli eventi organizzati dal C.C.R.R.

Gli incontri propedeutici alle sedute consiliari si svolgeranno presso le aule che le scuole metteranno appositamente a disposizione e potranno essere svolti anche da remoto.

Art. 5 – RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL PARTNER

Il Partner si impegna a realizzare le attività oggetto del presente accordo mettendo a disposizione specifiche professionalità formative per la formazione dei giovani consiglieri comunali alla partecipazione democratica alle attività cittadine. Gli incontri si svilupperanno con modalità di confronto e dialogo che rafforzino il senso e il valore di appartenenza alla comunità. Il tema conduttore delle attività verterà sulla “partecipazione democratica per la rigenerazione della città – ridisegnare gli spazi urbani e la socialità attraverso gli occhi e le idee dei Ragazzi e delle Ragazze”.

Art. 6. RESPONSABILI DEL PROGETTO E PERSONALE DEDICATO

Il responsabile del progetto per il Comune è la dott.ssa Chiara Boldrin, Assistente sociale Sezione Politiche e interventi per la coesione sociale del Comune di Rovigo.

Il responsabile di progetto per il Partner è il dott. Simone Brunello, rappresentante legale di ZICO società cooperativa sociale

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 7 – PERSONALE

Il Partner è tenuto a garantire che il personale a contatto con i minori non abbia riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

In particolare il Partner:

- è tenuto ad osservare il DPR n. 62/2013, il DPR 81/2023 e il Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024 ed eventuali successive modifiche. L'art. 2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore;
- si impegna all'osservanza, verso i dipendenti coinvolti nell'attuazione del progetto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi;

- è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori e volontari. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese del Partner il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta.

In ogni caso tra il Comune di Rovigo e il personale del Partner non si instaura alcun rapporto di lavoro; il Comune di Rovigo viene esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto, da parte del Partner, delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali e assistenziali.

ART. 8 – SICUREZZA

Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il Partner è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e sono responsabili dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi, esonerando il Comune da ogni conseguente responsabilità ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 9 – RISULTATI E PUBBLICAZIONI

Al termine dell'attività, il referente dell'ente partner, consegnerà al Comune di Rovigo il report delle attività svolte, mediante invio - non oltre il 31.12.2026 - di un documento elettronico sottoscritto e consegnato con posta certificata all'indirizzo del Comune di Rovigo.

I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da entrambe le parti.

ART. 10 – CLAUSOLE DI LEGALITÀ

Il Partner:

- si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 18/04/2023 tra Regione Veneto, Parti Sociali, ANCI Veneto, UPI Veneto, Banca d'Italia, Unioncamere del Veneto e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- è tenuto ad osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice emanato con D.P.R. n. 62/2013 e con D.P.R. n. 81/2023 e del successivo Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024 ed eventuali successive modifiche;
- si impegna alla osservanza della disposizione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-pantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione della convenzione in danno al Partner inadempiente.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatto salvo in caso di cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il cui effetto è sospeso nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal progetto.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 – comma 12 del D. Lgs. 36/2023 ss.m.i..

ART. 12 – INOSSERVANZE, INADEMPIENZE E POLIZZA ASSICURATIVA

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del progetto, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente, il Partner risponde direttamente ed in proprio, sotto il profilo economico e giuridico, nei confronti delle obbligazioni assunte verso i destinatari e il Comune.

Nei predetti casi il Comune di Rovigo potrà operare una riduzione del trasferimento previsto nella presente convenzione a favore del Partner, secondo un principio di proporzionalità e di ragionevolezza, così come meglio dettagliato nel tavolo di co-progettazione.

Il Partner terrà indenne il Comune, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento.

A tal fine è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile), che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, per danni causati a terzi: persone, animali e cose, dovrà avere un massimale pari ad euro 1.000.000 (un milione/00). A tale proposito l'ente partner comunica di avere in essere la polizza assicurativa n. 6401400100159 RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale pari a 1.500.000,00 € e RCO (responsabilità civile operatori) con massimale pari a 1.500.000,00 € con ASSIMOCO S.P.A. (Agenzia di Adria (RO) – ASSPOOL SAS).

ART. 13 – RISOLUZIONE

Il Comune e il Partner si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art.3c.8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- e) ottenimento per due volte consecutive del D.U.R.C. negativo;

- f) le parti vengano diffidate tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle attività nel rispetto dei termini;
- g) mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Rovigo relative allo svolgimento del Progetto definitivo o per realizzazione di attività contrarie alla finalità del Progetto;
- h) mancata osservanza da parte del personale del Partner del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rovigo di cui all'art. 11 della presente convenzione.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Le parti sono responsabili reciprocamente dell'adempimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato di dipendenti, fornitori e consulenti/collaboratori.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della presente convenzione, il regolare ed esatto adempimento delle attività, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al progetto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Il Comune di Rovigo eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno bimestrali.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 18 – STIPULAZIONE CONVENZIONE

Sono a carico del Partner tutti gli oneri previsti dal presente atto, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è assoggettata a imposta di registro in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte

seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il Partner, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di essere Ente del Terzo settore così come inteso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.gs. n.117/2017, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma del comma 5 del medesimo articolo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Partner è tenuto ad osservare e a far rispettare il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in avanti Regolamento), il Codice della privacy D.L.vo. 196/2003 come modificato dal D.Lvo 101/2018 (d’ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy. Ai sensi della predetta normativa il Partner con la sottoscrizione della presente convenzione è designato dal Comune (Titolare del Trattamento, d’ora in poi “Titolare” - P.E.C. comunerovento@legalmail.it) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi “Responsabile”).

Il Responsabile:

- a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (“*misure tecniche e organizzative adeguate*”);
- d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) assiste il Titolare nel soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellano le copie esistenti;
- h) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentono e contribuiscono alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa le “persone autorizzate” al trattamento dei dati, per le finalità del presente articolo, formandoli opportunamente in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornendo loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l’operato ad un’attività di verifica volta a

controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare, secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere un report della verifica di cui al precedente capoverso.

Il Responsabile, inoltre, adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza della convenzione e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Il Responsabile si impegna a redigere l'informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla loro funzione e delle prestazioni convenzionalmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile, al termine della convenzione, consegna al Titolare i dati trattati e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula della convenzione, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il **Comune di Rovigo**

il Dirigente del Settore Politiche Sociali

dott, Alfonso Cavaliere

(documento firmato digitalmente)

Per l'Ente **Partner ZICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

il Legale rappresentante

dott. Simone Brunello

(documento firmato digitalmente)